



# COMUNE DI GALLIO

Via Roma n. 2 - 36032 Gallio (VI) - Tel. 0424.447911 - Fax 0424.447922

C.F. 84001130248 - P.I. 00174060244

Pec: [gallio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:gallio.vi@cert.ip-veneto.net) - Sito: [www.comune.gallio.vi.it](http://www.comune.gallio.vi.it)

Codice Univoco: UFQ29H



Prot. n. 2293

Gallio, lì 28 febbraio 2025

## 2^ AVVISO PUBBLICO

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A**

**PARTECIPARE ALLA LICITAZIONE PRIVATA**

**EX ART. 6 COMMA 4 D. LGS. 228/2001**


**PER LA CONCESSIONE IN USO PRECARIO DELLA MALGA**

**COMUNALE DENOMINATA**

**“MELETTA DAVANTI”**

**APPARTENENTE AL DEMANIO CIVICO DI GALLIO**

**PER LE STAGIONI MONTICATORIE 2025-2035**



Scadenza presentazione domande: entro le ore 12:00 di lunedì 10 marzo 2025

Approvato con Determinazione del Responsabile n. 119 del 28.02.2025

Publicato all'albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente in data 28.02.2025

## SI RENDE NOTO

che il Comune di Gallio con il presente avviso intende effettuare un'indagine finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per l'individuazione di un operatore economico per la concessione in uso precario e a titolo oneroso della malga comunale denominata "Meletta Davanti", considerata nel suo complesso di pascolo, bosco e fabbricati, per la durata di 10 (dieci) anni dal 2025 al 2035, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, con possibilità di proroga di ulteriori 3 anni, qualora il concessionario si impegni, entro il termine della stagione monticatoria 2028, ad avviare attività di somministrazione di spuntini e bevande al pubblico e/o attività agrituristica e/o lavorazione del latte in malga.

Alla procedura di concessione vengono applicate le norme di cui al Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, il D. Lgs. 228/2001, il D. Lgs. 36/2023 (per quanto applicabile), nonché le disposizioni contenute nel vigente Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani.

L'Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata una lettera d'invito a partecipare alla procedura di licitazione privata ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

In relazione alla concessione si precisa quanto segue:

### Art. 1 - Amministrazione Aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice è:

denominazione: COMUNE DI GALLIO  
con sede in: Via Roma n. 2 - 36032 GALLIO (VI)  
telefono: 0424.447916  
ufficio competente: Ufficio Patrimonio  
Pec: [gallio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:gallio.vi@cert.ip-veneto.net)  
sito internet: [www.comune.gallio.vi.it](http://www.comune.gallio.vi.it)  
mail: [francesco.bertacco@comune.gallio.vi.it](mailto:francesco.bertacco@comune.gallio.vi.it)  
[patrimonio@comune.gallio.vi.it](mailto:patrimonio@comune.gallio.vi.it)  
responsabile: dott. Francesco Bertacco

### Art. 2 - Oggetto della concessione

La presente procedura ha per oggetto la concessione della seguente malga comunale gravata da uso civico, intesa come un complesso di beni con sovrastanti immobili di ricovero e attrezzature, pascoli, pozze di abbeveraggio, griglie di confine, strade di accesso, recinzioni, ecc.. necessarie all'alpeggio del bestiame.

La concessione della malga viene fatta a titolo precario ed è effettuata a corpo e non a misura nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni pretesa in ordine a carenze in atto, o che sopravvenissero a seguito di nuove normative, salvo il diritto di recesso da comunicare nei termini e modi stabiliti nella concessione-contratto.

Principali caratteristiche della malga:

MALGA MELETTA DAVANTI	
<i>Altitudine s.l.m.</i>	1.693 m. s.l.m.
<i>Fabbricati</i>	- Casara per l'alloggio del malghese - Locali magazzino e stagionatura - Stallone chiuso (non dotato di sala mungitura) - Porcilaia
<i>Utenze</i>	Gli stabili non dispongono di allacciamento elettrico e non sono allacciati alla rete idrica. E' presente un piccolo pannello fotovoltaico che permette l'illuminazione della casara. L'approvvigionamento idrico avviene a mezzo vasca di raccolta acqua piovana (da potabilizzare a mezzo debaterizzatore)

<b><i>Carico UBA vigente</i></b>	150 UBA
<b><i>Superficie totale</i></b>	ha 154,0495
<b><i>Specie ammesse</i></b>	Bovini di proprietà in misura pari o superiore al 30% del carico consentito di 150 UBA
<b><i>Utilizzo</i></b>	La concessione è relativa all'utilizzo delle strutture e dei terreni destinati a pascolo
<b><i>Durata della concessione</i></b>	10 annate monticatorie dal 2025 al 2035; Periodo di utilizzo dei locali: 1 maggio - 31 ottobre; Periodo di monticazione del bestiame: 5 giugno - 30 settembre; Annualità contrattuale: dal 1 <sup>^</sup> gennaio al 31 dicembre di ogni anno;  E' prevista una proroga di n. 3 anni del contratto, qualora il concessionario si impegni, entro il termine della stagione monticatoria 2028, ad avviare attività di somministrazione di spuntini e bevande al pubblico e/o attività agrituristica e/o lavorazione del latte in malga.
<b><i>Note</i></b>	Gli immobili sono gravati da uso civico (Demanio civico di Gallio)

### **Art. 3 - Durata della concessione e valore del contratto**

La concessione della malga comunale gravata da uso civico, in applicazione della deroga contenuta all'art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203, avrà durata di 10 anni con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto e fino al termine della stagione monticatoria 2035 (tot. n. 11 stagioni monticatorie), con possibilità di proroga di ulteriori 3 anni, qualora il concessionario si impegni, entro il termine della stagione monticatoria 2028, ad avviare attività di somministrazione di spuntini e bevande al pubblico e/o attività agrituristica e/o lavorazione del latte in malga.

Per eventuali lavori di adeguamento dei locali finalizzati all'avvio di attività di somministrazione di spuntini e bevande al pubblico e/o attività agrituristica e/o lavorazione del latte in malga, il Comune di Gallio parteciperà alla spesa per i lavori nella misura compresa tra il 15% ed 25% e sarà cura della Giunta Comunale stabilire l'esatta entità del cofinanziamento dei lavori sulla scorta della qualità della proposta progettuale che verrà presentata dal concessionario.

Il periodo di monticazione del bestiame, così come stabilito annualmente dall'autorità forestale regionale è stabilito dal 5 giugno al 30 settembre, mentre la disponibilità delle strutture e dei pascoli per gli interventi manutentivi e le pratiche agronomiche decorrono dal 1 maggio al 31 ottobre di ciascun anno, a partire dalla stagione monticatoria dell'anno 2025 fino alla fine della stagione monticatoria 2035.

Di quanto sopra, sarà redatto annualmente il verbale di consegna primaverile e riconsegna autunnale della malga.

Resta inteso che l'annualità contrattuale deve intendersi dal 1<sup>^</sup> gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per la durata della concessione si procede con gli accordi in deroga con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentate: l'art. 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Il Canone di concessione a base di gara, per ogni stagione monticatoria, viene stabilito in € **19.800,00** (Euro diciannovemilaottocento/00).

Pertanto, alla concessione è attribuito un valore complessivo di € 217.800,00 di canone (n. 11 stagioni monticatorie).

A partire dal secondo anno di monticazione il canone sarà aggiornato, in riferimento al periodo di monticazione dei 6 mesi, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, accertata dall'ISTAT nell'anno precedente, e così ogni anno successivo.

Oltre al canone, come stabilito, saranno a carico del concessionario le spese relative alla registrazione dei contratti, ai valori bollati per le operazioni di consegna e riconsegna della malga, oltre alle spese per la disinfestazione primaverile dei locali.

In caso di avvio dell'attività di somministrazione di spuntini e bevande al pubblico e/o attività agrituristica verrà stabilito un canone aggiuntivo dalla Giunta Comunale.

## Art. 4 - Superfici e carico della malga

La superficie pascoliva in concessione risulta individuata nel vigente Piano di Riassetto Forestale 2013-2024, Particella Forestale n. 62: **Superficie totale n. 154,0495 ha** di cui SAU computabile AVEPA n. 140,1911 ha; SAU non computabile AVEPA n. 6,9111 ha; fuori SAU n. 6,9473 ha, per il carico di n. **150 U.B.A.**

In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia forestale, di cui al R.D. 3267/1923 e alla L.R. 52/78 s.m.i. (artt. 23, 24 e 25), la superficie pascoliva della malga viene desunta dagli strumenti di pianificazione silvo-pastorale, in particolare dal Piano di Riassetto Forestale che ne definisce la superficie totale della particella a funzione prevalentemente pascoliva, la relativa SAU catastale e il carico unitario. Il Piano di Riassetto Forestale è redatto ai fini della L.R. 52/78 “*Legge forestale regionale*” ed in base alle disposizioni della D.G.R. 167/2019.

**Pertanto, le superfici in concessione indicate nel presente avviso non sono probatorie dell’effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dal concessionario, al quale spetta il compito di stabilire e/o calcolare l’effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine. Le superfici a pascolo indicate nel presente avviso non hanno pertanto valore costitutivo dell’entità di superficie pascolata ma solo ricognitivo e conoscitivo.**

Costituiscono oneri compresi nel prezzo offerto anche quelli connessi alle preesistenze o nuove installazioni di capanni di caccia e comunque all’esercizio delle attività di caccia, di esbosco, di uso civico, di pista e impianto per le attività estive e invernali, di sentieri e percorsi pedonali, di accesso e di ogni altro utilizzo che l’Ente intende dare al territorio e alle strutture che non comportino una apprezzabile riduzione del suolo pascolivo. Il prezzo offerto in sede di gara, dovrà tenere conto anche della presente alea e obbligazione.

**Il concessionario ha l’obbligo di monticare la malga con bovini di sua proprietà nella misura pari o superiore al 30% del carico nominale espresso in UBA. Il carico di proprietà sarà verificato anche presso il Servizio Veterinario dell’ASL di competenza.**

**Oltre al bestiame di proprietà, il malghese potrà monticare anche bestiame di altri imprenditori agricoli purché in misura non superiore al 70% del carico.**

L’Amministrazione comunale si riserva di ridurre in qualunque momento la superficie dell’area (es. attività turistico ricreative ecc.) costituente la malga “Meletta Davanti” per interventi di pubblico interesse. La riduzione di terreno concesso comporterà la riduzione del carico bovino monticato e la corrispondente riduzione del canone di concessione. Eventuali variazioni del carico potranno derivare pure dalle operazioni di revisione della proprietà silvopastorale qualora il tecnico incaricato riscontri un aumento o una diminuzione della superficie pascoliva della malga con conseguente aumento o diminuzione del numero di U.B.A. monticate. Pertanto nessuna altra pretesa potrà essere avanzata dal titolare del contratto-concessione in quanto l’offerta dovrà tener conto delle presenti circostanze.

Il pascolo della malga dispone di n. 9 pozze d’alpeggio di abbeveraggio del bestiame.

Nel caso in cui la malga sul cui territorio si sviluppano piste o impianti da sci il concessionario si assume anche l’onere di provvedere affinché le operazioni di concimazione siano effettuate senza arrecare danni alle attività invernali e, con la sua offerta, libera il Comune da ogni responsabilità in merito, assumendosi ogni onere conseguente per danni richiesti in sede civile ed in ogni altra sede a tale effetto. Il prezzo offerto in sede di gara, tiene conto anche della presente alea e obbligazione.

Il carico viene determinato in U.B.A. (Unità Bovino Adulto) e riferito alle diverse specie animali di possibile utilizzo nell’attività pascoliva come dalla seguente tabella di ragguglio:

1 vacca da latte	1,00 UBA
1 bovino sopra i 2 anni	1,00 UBA
1 bovino da 6 mesi a 2 anni	0,60 UBA
1 pecora	0,15 UBA
1 capra	0,15 UBA
1 equino sopra 1 anno	1,00 UBA
1 equino fino a 1 anno	0,60 UBA

Ai sensi dell'art. 4 del vigente Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani, la presenza di capi bovini maschi è ammessa nella percentuale massima del 5% con riferimento al carico nominale della malga.

La presenza di equini è ammessa in percentuale non superiore al 10% con riferimento al parametro di cui sopra, è invece ammessa una percentuale superiore al 10% a seguito di autorizzazione dall'Autorità Forestale Regionale d'intesa con l'Unione Montana.

### SUPERFICI CATASTALI DI MALGA MELETTA DAVANTI

(Part. 62 del P.R.F. - Demanio uso civico di Gallio)

*N.B.: aree ricognitive non probatorie*

Fg	Mapp.	sub.	Qualità di coltura catastale	Cl	Sup. intero mappale mq	(1) Superficie totale malga mq	(2) SAU computabile AVEPA mq	(3) SAU non computabile AVEPA mq	(4) SAU TOTALE mq	(5) FUORI SAU mq	Note
22	20		INCOLT PROD	2	69.200	22.274	20.885		20.885	1.389	
22	28		INCOLT PROD	1	60.960	40	40		40	-	
22	92	AA	INCOLT PROD	2	1.060	190	190		190	-	
22	92	AB	PASCOLO	3	1.200	200	200		200	-	
23	7	AA	PASCOLO	3	4.806	4.806	3.834		3.834	972	
23	7	AB	INCOLT STER		1.685	1.685	-		-	1.685	
23	8		PASCOLO	2	74.230	36.888	31.946		31.946	4.942	
23	11	AA	PASCOLO	3	30.000	7.566	7.000		7.000	566	
23	11	AB	INCOLT STER		30.972	-	-		-	-	
23	12		INCOLT STER		6.870	2.628	-	1.989	1.989	639	
23	13		PASCOLO	3	20.111	20.111	20.111		20.111	-	
23	14		PASCOLO	3	64.109	64.109	58.099		58.099	6.010	
23	15	AA	PASCOLO	3	37.300	32.664	32.425		32.425	239	
23	15	AB	INCOLT PROD	3	5.420	-	-		-	-	
23	39		PASCOLO	3	23.500	11.000	11.000		11.000	-	Mappale in parte utilizzato da Malga Meletta Ristecco (12.500 mq)
23	40		PASCOLO	3	5	5	-		-	5	Stazione di monte impianti di risalita
23	41		PASCOLO	3	480	480	480		480	-	
23	42		PASCOLO	3	50	50	-		-	50	Stazione di monte impianti di risalita
23	48		PASCOLO	3	52.200	34.760	34.484		34.484	276	Mappale in parte utilizzato da Malga Meletta Ristecco (17.440 mq)
23	49		PASCOLO	3	12.700	12.700	12.700		12.700	-	
23	50		PASCOLO	3	1.100	1.100	1.100		1.100	-	
23	51		PASCOLO	3	86.500	86.500	84.529		84.529	1.971	
23	54		PASCOLO	3	11.000	4.175	4.165		4.165	10	
23	55		PASCOLO	3	6.460	3.580	3.116		3.116	464	Mappale in parte utilizzato da Malga Meletta Ristecco (2.880 mq)
23	56		INCOLT PROD	2	55	55	-		-	55	Stazione di valle impianti di risalita
23	57		PASCOLO	3	340	340	340		340	-	
23	58		PASCOLO	3	65.600	63.517	56.773		56.773	6.744	
23	60	AA	INCOLT PROD	2	370	210	210		210	-	Mappale in parte utilizzato da Malga Meletta Ristecco (160

											mq)
23	60	AB	PASCOLO	3	1.500	1.500	1.500		1.500	-	
23	61		PASCOLO	3	620	480	480		480	-	
23	62		INCOLT PROD	2	143	143	143		143	-	
23	64		PASCOLO	3	5.000	3.290	2.604		2.604	686	Mappale in parte utilizzato da Malga Meletta Ristecco (1710 mq)
23	67		PASCOLO	3	6.560	6.260	6.210		6.210	50	Mappale in parte utilizzato da Malga Meletta Ristecco (300 mq)
23	71		PASCOLO	3	236.300	230.500	225.215	7.577	232.792	2.292	Mappale in parte utilizzato da Malga Meletta Ristecco (5.800 mq)
28	2		PASCOLO	3	21.318	11.968	11.968		11.968	-	
28	3		INCOLT PROD	2	264.236	220	220		220	-	
28	4		INCOLT PROD	3	160.385	9.217	9.170		9.170	47	
29	2		PASCOLO	3	306.349	295.830	289.134		289.134	6.696	
29	4	AA	PASCOLO	3	10.000	10.000	10.000		10.000	-	
29	4	AB	INCOLT PROD	3	8.496	7.248	1.532		1.532	5.716	
29	5	AA	PASCOLO	3	100.000	100.000	97.020		97.020	2.980	Discrepanza consistenze tra la superficie catastale e quella GIS: Sup Cat. 108117 mq, GIS 113543 mq (malga 108997)
29	5	AB	INCOLT PROD	2	8.117	3.571	-		-	3.571	
29	7	AA	PASCOLO	3	39.500	26.019	24.424		24.424	1.595	
29	7	AB	INCOLT STER		23.025	-	-		-	-	
29	8		PASCOLO	3	26.674	11.755	11.322		11.322	433	
29	9		INCOLT STER		227.246	37.270	-	30.796	30.796	6.474	
29	10	AA	PASCOLO	3	18.694	18.694	18.604		18.604	90	
29	10	AB	INCOLT PROD	3	8.220	116	-		-	116	
29	11		PASCOLO	2	115.291	115.291	111.868	3.663	115.531	240	
29	13		PASCOLO	3	56.020	56.020	54.648		54.648	1.372	
29	15		ENTE URBANO		3.867	3.867	-	2.928	2.928	939	Comprende i fabbricati della malga
30	1		PASCOLO	3	70.283	70.283	68.245		68.245	2.038	
30	2		PASCOLO	3	14.005	8.010	7.555		7.555	455	
30	4		INCOLT PROD	3	307.881	76.205	66.422		66.422	9.783	
30	6		INCOLT STER		232.625	2.258	-	1.952	1.952	306	
30	7		INCOLT STER		82.490	22.847	-	20.206	20.206	2.641	
<b>TOTALE mq</b>					<b>1.540.495</b>	<b>1.401.911</b>	<b>69.111</b>	<b>1.471.022</b>	<b>69.473</b>		
<b>TOTALE ettari</b>					<b>154,0495</b>	<b>140,1911</b>	<b>6,9111</b>	<b>147,1022</b>	<b>6,9473</b>		

Legenda per la lettura della tabella sopra riportata:

- (1) La Superficie territoriale della malga (detta anche SAF = superficie agricola-forestale) comprende: pascolo, inclusi boscati, inclusi improduttivi (strade, fabbricati, pozze, rocce, parcheggi, ecc.).
- (2) La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) computabile da AVEPA comprende le aree a pascolo per le quali esiste congruità con la qualità colturale catastale (Pascolo, Pascolo arborato, Incolto produttivo, Prato, Seminativo).

- (3) La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) non computabile da AVEPA comprende le aree a pascolo per le quali non esiste congruità con la qualità di coltura catastale (Bosco altofusto, Bosco ceduo, Ente urbano, Fabbricato rurale, Incolto sterile). In questi casi AVEPA non riconosce la superficie come facente parte della SAU contabilizzata nelle pratiche di accesso a contributo.
- (4) La Superficie Agricola Utilizzata (SAU) totale è data dalla somma della 2) e della 3). Rimangono escluse dal computo le aree catastalmente demaniali (alvei, strade).
- (5) La Superficie esclusa dalla SAU comprende le aree extra-pascolive incluse nel perimetro della malga (bosco, improduttivi).

L'aggiornamento all'attualità del catastino della malga, sopra riportato, è stato effettuato attraverso la sovrapposizione cartografica, eseguita mediante software GIS, di:

- ortofoto 2019 in alta risoluzione;
- carta tecnica regionale;
- cartografia catastale vettoriale (versione disponibile presso l'Ufficio Patrimonio del Comune);
- cartografia assestamentale (PRF vigente).

### SCHEDA TECNICA RIEPILOGATIVA MALGA MELETTA DAVANTI

<b>Durata del contratto-concessione</b>	dal 2025 al 2035 (n. 11 stagioni monticatorie)
<b>Superficie totale (ha)</b>	154,0495 ha
<b>Carico (UBA)</b>	150
<b>Garanzia provvisoria</b>	€ 2.000,00
<b>Durata della concessione</b>	Anni 10 (prorogabili di ulteriori 3)
<b>Periodo di monticazione</b>	dal 5 giugno al 30 settembre
<b>Importo base di gara</b>	€ 19.800,00 di canone di concessione per ogni stagione monticatoria

#### Art. 5 - Dati relativi ai fabbricati

La malga è concessa nello stato di fatto in cui si trova e per le sole funzioni conseguentemente praticabili in dette strutture ai sensi delle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.

La disponibilità delle strutture e dei pascoli per gli interventi manutentivi e le pratiche agronomiche decorrono dal 1 maggio al 31 ottobre di ciascun anno, a partire dalla stagione monticatoria dell'anno 2025 fino alla fine della stagione monticatoria 2035.

Le disposizioni generali per la conduzione della Malga sono dettate dal vigente *“Disciplinare Tecnico Economico per l'Utilizzo dei Pascoli Montani”*, approvato con deliberazione della Giunta della Comunità Montana *“Altopiano dei Sette Comuni”* n. 33 del 26 aprile 2002 e ss.mm.ii., di cui la ditta dovrà prendere visione ed essere a perfetta conoscenza e di cui dovrà accertarne integralmente e senza riserve in contenuto.

La concessione di detti beni si intende riferita esclusivamente al solo utilizzo per fini zootecnici del territorio e delle infrastrutture di servizio come individuate nella planimetria visionabile presso l'Ufficio Patrimonio del Comune.

Gli stabili comunali oggetto di concessione sono:

- **Casara per alloggio del malghese:** al piano terra si trova la cucina, un bagno di recente realizzazione e un locale magazzino; al primo piano si trovano due camere da letto ed un sottotetto;
- **Locali magazzino e stagionatura:** immobile situato di fronte alla casara e ricomprende al piano terra un magazzino, un locale per la stagionatura ed una legnaia; al primo piano, un locale per deposito ed il sottotetto;
- **Stallone chiuso** per il ricovero degli animali (non dotato di sala mungitura);
- **Porcilaia** per il ricovero degli animali.

Gli stabili non dispongono di allacciamento elettrico e non sono allacciati alla rete idrica, inoltre non dispongono di impianto di riscaldamento.

E' presente un piccolo pannello fotovoltaico che permette l'illuminazione della casara; in ogni caso la produzione di energia elettrica dovrà avvenire tramite gruppo elettrogeno (con spese a carico del concessionario).

L'approvvigionamento idrico avviene a mezzo vasca di raccolta acqua piovana (da potabilizzare a mezzo debaterizzatore a carico del concessionario).

Nella presente concessione sono ricompresi i seguenti fabbricati:

Descrizione fabbricati	Fg.	Mapp.	Sub.	Catasto
Casara per l'alloggio del malghese	29	15	3	Gallio
Magazzino fronte casara	29	15	3	Gallio
Stallone chiuso non dotato di sala mungitura	29	15	2	Gallio
Porcilaia	29	15	2	Gallio
Bene comune	29	15	1	Gallio

### Art. 6 - Requisiti di ammissione

Possono presentare richiesta di invito a partecipare alla procedura di licitazione privata, i soggetti in possesso dei requisiti che devono essere dichiarati nell'allegato "Modello A":

- Essere Imprenditore Agricolo a titolo professionale ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 o Coltivatore Diretto;
- Essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per lo svolgimento di attività agricola;
- Non essere stati dichiarati inidonei alla conduzione di malghe da parte della competente Autorità Forestale;
- Non condurre altra malga o alpeggio di proprietà del Comune di Gallio;
- Non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dalla legge che impediscono la contrattazione con la Pubblica Amministrazione (art. 32-ter Codice Penale);
- Non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2001 Codice delle leggi antimafia;
- Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che ciò non si è verificato nell'ultimo quinquennio;
- Non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;
- Non risultare in condizioni di morosità nei confronti del Comune di Gallio (condizione valida sia per il titolare dell'azienda che per tutti gli eventuali soci);
- Non avere liti pendenti con il Comune di Gallio;
- (Se assegnatario di beni immobili comunali anche di altri Comuni): essere in regola con i pagamenti dei relativi canoni e di eventuali penalità e sanzioni comminate.

Ulteriori obblighi che i soggetti dovranno dichiarare in sede di presentazione della domanda:

- Il concessionario ha l'obbligo di monticare la malga con bovini di sua proprietà nella misura pari o superiore al 30% del carico nominale espresso in UBA;
- in caso di aggiudicazione, di condurre direttamente la malga.

All'atto di partecipazione deve inoltre essere dichiarato, pena l'esclusione, che ne il titolare, ne nessun altro socio dell'azienda di cui l'operatore economico è Amministratore/Legale Rappresentante abbia presentato un'altra istanza/offerta per la malga di cui alla presente procedura; Tutti i requisiti di ammissione dovranno essere mantenuti dall'aggiudicatario della malga per tutta la durata della concessione, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

**Non è ammessa la partecipazione alla procedura agli operatori economici associati fra di loro ancorché temporaneamente (ATI, RTI ecc).**

## Art. 7 - Procedura di gara e di aggiudicazione

La concessione della malga avverrà mediante una procedura di licitazione privata ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, avviata fra i soggetti aventi i requisiti richiesti e che hanno manifestato interesse nella concessione della malga, i cui rapporti tra le parti saranno regolati da apposito contratto-concessione da redigersi ai sensi e nelle forme previste dall'art. 23, ultimo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, così come sostituito dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, fermo restando che il nuovo concessionario non potrà essere aggiudicatario di più di una malga di proprietà del Comune di Gallio.

La procedura verrà esperita nei seguenti termini:

1. Verrà espletata una **prima** procedura di licitazione privata **riservata esclusivamente ai cives** (titolari del diritto di uso civico di Gallio) che hanno manifestato interesse.

Per Cives si intende, ai sensi dell'art. 2 del vigente Regolamento degli Usi Civici, tutti i cittadini residenti che risultano discendenti da genitore iscritto all'anagrafe del comune nel censimento del 1951 o antecedenti il cui elenco è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 11.12.2009 e s.m.i.

Per le società di persone (S.n.c - S.S. - S.a.s.): la qualificazione a "cives" viene riconosciuta al Titolare, Legale rappresentante o Socio con poteri di rappresentanza della società, che sia residente nel Comune di Gallio e rientrante nella fattispecie sopra descritta.

In caso di più concorrenti *Cives*, si procederà alla valutazione delle offerte con il seguente ordine di **precedenza**:

- a) Titolare di diritto di uso civico (*civis*) giovane imprenditore agricolo. In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara ai sensi dell'art 6, comma 4-bis D. Lgs. 228 del 2021;
- b) Titolare di diritto di uso civico (*civis*), non giovane.

2. Successivamente, nel caso in cui la malga non venga aggiudicata secondo quanto riportato al punto precedente, verrà espletata una **seconda** procedura di licitazione privata tra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse (**non cives**).

In caso di più concorrenti, si procederà alla valutazione delle offerte con il seguente ordine di **precedenza**:

- a) Giovane imprenditore agricolo (non cives). In tal caso l'assegnazione al giovane imprenditore avverrà al canone base indicato nel bando di gara ai sensi dell'art 6, comma 4-bis D. Lgs. 228 del 2021;
- b) Operatore economico diverso da quelli suindicati, non cives e non giovane.

Per Giovane Imprenditore Agricolo è da intendersi il soggetto che risulti Titolare/Legale Rappresentante della Ditta/Azienda Agricola, di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Secondo un'interpretazione ormai consolidata in ambito PSR è da intendersi specificatamente dal giorno del compimento del 18<sup>o</sup> anno di età fino all'ultimo giorno del 40<sup>o</sup> compiuto.

**Rimane comunque inteso che, in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 6, comma 4-bis del D. Lgs. 228/2001, qualora in sede di manifestazione di interesse dovessero pervenire domande da parte di Giovani Imprenditori Agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso dei requisiti richiesti, si procederà all'aggiudicazione della malga interessata nei confronti dello stesso al canone base di cui al presente avviso, senza ulteriori formalità. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.**

**Tale procedura si applicherà preliminarmente per le manifestazioni di interesse pervenute dal Giovane Imprenditore Agricolo *Cives* (titolare del diritto di uso civico) ed in secondo luogo, qualora nessun altro *Cives* avesse manifestato interesse per la stessa malga, al Giovane Imprenditore Agricolo **non cives**.**

**In secondo luogo, verificata la documentazione presentata in sede di Manifestazione di Interesse, qualora la malga non venga aggiudicata ai Giovani Imprenditori Agricoli *cives* e non cives, come sopra descritto, si procederà all'espletamento della procedura di licitazione privata mediante Lettera d'Invito ai restanti partecipanti con aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa come specificata nella relativa lettera d'invito.**

In ogni caso, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta valida.

### **Art. 8 - Termine per la presentazione della domanda**

Gli operatori economici interessati possono presentare l'Istanza di Manifestazione di Interesse che dovrà essere contenuta in un plico principale, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. Sull'esterno dovranno essere apposte l'indicazione dell'operatore economico e la seguente dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI MALGA MELETTA DAVANTI ANNATE 2025-2035".

Il plico deve contenere al suo interno, pena l'inammissibilità alla procedura, i seguenti documenti:

1. **Domanda di Manifestazione di Interesse per partecipare alla 2<sup>a</sup> procedura di concessione di Malga Meletta Davanti**, redatta in lingua italiana e in carta semplice a firma del Titolare/Legale Rappresentante, da rendersi secondo il Modello A allegato al presente avviso e contenente le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti.

Al modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i.

2. **Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo della Domanda di Manifestazione di Interesse, in particolare:**

- documentazione attestante il possesso dei bovini nella percentuale pari o superiore al 30% del carico UBA consentito (150 UBA);
- per i soggetti *Cives*: attestazione da parte del Comune che certifichi il possesso del diritto di uso civico del demanio di Gallio;

3. **Deposito cauzionale provvisorio: pari ad € 2.000,00.** La mancata allegazione della ricevuta del deposito cauzionale comporterà l'inammissibilità della domanda.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- **mediante bonifico bancario** presso la Tesoreria Comunale "Banca Intesa San Paolo S.p.a." IBAN n. IT85 W030 6960 1311 0000 0046 003, con precisazione della causale "*Deposito cauzionale provvisorio - Malga Meletta Davanti*";
- **con assegni circolari**;
- **in contanti** presso la banca "Intesa San Paolo S.p.a." con sede ad Asiago, Piazza G. Carli n. 61, con precisazione della causale "*Deposito cauzionale provvisorio - Malga Meletta Davanti*";
- **mediante fidejussione bancaria o assicurativa** o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385 del 1993, a pena di esclusione avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente venditore.

**Le istanze di manifestazione di interesse dovranno pervenire o essere depositate, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno lunedì 10 marzo 2025 presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Gallio, Via Roma, 2 - 36032 Gallio.**

Ai fini dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione e non quella di invio. L'Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali disguidi, ritardi o disservizi del servizio postale nel recapito delle istanze, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza maggiore.

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica alle **ore 11:00 del giorno martedì 11 marzo 2025** presso la Sala Consiliare del Municipio di Gallio - Via Roma n. 2.

La seduta avrà inizio nell'ora stabilita e si procederà all'apertura delle buste contenenti le domande di Manifestazione di Interesse e, se ricorre il caso, si procederà alla proposta di aggiudicazione della malga.

### **Art. 9 - Altre disposizioni riguardanti la gara**

L'Amministrazione aggiudicatrice esclude i candidati o i concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all'uopo un termine congruo.

### **Art. 10 - Obblighi del Concessionario**

Il Concessionario si impegna a monticare direttamente la malga per la quale egli produce offerta (obbligo di abitazione), e per tutte le annualità di durata del contratto-concessione, nel pieno rispetto di tutte le norme contenute nel vigente Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani dell'Unione Montana "*Spettabile Reggenza dei Sette Comuni*", dando atto altresì di aver preso esplicita visione del Disciplinare e di accettarne, senza riserva alcuna, tutti i contenuti nessuno escluso.

Il concessionario dovrà acquisire a propria cura e spese, le previste autorizzazioni di legge per l'attività agricola in malga. Il mancato rispetto di questo obbligo, salvo i casi di forza maggiore, comporterà, previa diffida a provvedere nel termine di 15 giorni, l'immediata rescissione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva da parte del concedente.

Il concessionario ha l'obbligo di monticare la malga con bovini di sua proprietà nella misura pari o superiore al 30% del carico vigente espresso in UBA. Il carico di proprietà sarà verificato anche presso il Servizio Veterinario dell'ASL di competenza.

Oltre al bestiame di proprietà, il malghese potrà monticare anche bestiame di altri imprenditori agricoli purché in misura non superiore al 70% del carico.

È vietata, a pena di revoca, ogni forma di sub-concessione anche parziale del contratto-concessione della malga ai sensi dell'art. 21 c. 1° della legge 3 maggio 1982, n. 203.

È vietata la cessione del contratto-concessione a terzi salvo che per subentro preventivamente autorizzato dall'autorità concedente che verificherà se il subentro stesso continua ad assicurare l'interesse pubblico (Cons. Stato, VI, 20.03.2007, n. 1320).

Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto, assume inoltre a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni relative alla concessione di cui al presente bando, dovessero occorrere a cose o a persone, siano esse operai alle proprie dipendenze o persone estranee alle prestazioni medesime, liberando sin d'ora l'Amministrazione concedente ed il personale dipendente, da ogni responsabilità o conseguenza civile od economica.

Sono a carico del concessionario tutti i lavori annuali ordinari e straordinari previsti nel verbale di consegna della malga e ogni altro costo di gestione della malga che si descrive a titolo semplificativo:

- interventi di manutenzione ordinaria o piccoli adeguamenti non strutturali necessarie a garantire il corretto funzionamento e l'adeguata utilizzazione dei fabbricati;
- il miglioramento dei pascoli annessi alla malga mediante estirpazione di piantine (rinnovazione abete rosso), arbusti infestanti prima della fioritura e lo sfalcio annuale dei terreni non pascolati;
- la fornitura di tutti i materiali e i beni occorrenti per l'arredo dei locali della malga;
- la fornitura di tutte le attrezzature di lavorazione e conservazione dei prodotti;
- la fornitura di tutti i materiali e i beni occorrenti per l'arredo dei locali della malga;

- la fornitura di tutti i materiali e i beni occorrenti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o avvio di agriturismo e/o per la lavorazione del latte, nel caso in cui il concessionario intenda avviare;
- la fornitura e l'installazione degli apparati di mungitura (qualora in concessionario abbia intenzione di avviare attività di lavorazione del latte);
- il pagamento delle spese sanitarie per le prestazioni di disinfestazione dei ricoveri del bestiame e degli abbeveratoi;
- la gestione di depurazione delle acque reflue della malga secondo le modalità e prescrizioni poste dalla normativa vigente; in particolare dovrà essere effettuata la manutenzione dell'impianto di smaltimento dei reflui, compresa la pulizia, da effettuare annualmente, delle vasche imhof, dei pozzetti e delle tubazioni di qualsiasi genere e tipo, lo smaltimento dei reflui e svuotamento delle eventuali vasche;
- la raccolta e lo smaltimento dei liquami convogliati nella concimaia e nella vasca di raccolta, secondo la normativa vigente;
- la pulizia delle pozze, degli abbeveratoi a servizio della malga e manutenzione e realizzazione ove non presente delle relative recinzioni e/o chiudende composte da filo spinato e pali in legno che verranno forniti di anno in anno dal concedente, in base alla disponibilità dell'Ente;
- tinteggiatura annuale di tutti i locali;
- pulizia delle canne fumarie;
- la manutenzione ordinaria delle strade di accesso alla malga, pulizia di eventuali canalette di scolo delle acque piovane, oltre a quanto previsto nel disciplinare tecnico montano e nel verbale di consegna e riconsegna malghe;
- fornitura e manutenzione di un numero adeguato di estintori.

Sarà inoltre obbligo del malghese smaltire i rifiuti prodotti presso la malga conferendoli nelle isole ecologiche e appositi cassonetti stradali del Comune di Gallio dedicati alla raccolta differenziata munendosi di Eco Tessera nominativa in uso della malga.

Per eventuali lavori di adeguamento dei locali finalizzati all'avvio di attività di somministrazione di spuntini e bevande al pubblico e/o attività agriturismo e/o lavorazione del latte in malga, il Comune di Gallio parteciperà alla spesa per i lavori nella misura compresa tra il 15% ed il 25% e sarà cura della Giunta Comunale stabilire l'esatta entità del cofinanziamento dei lavori sulla scorta della qualità della proposta progettuale che verrà presentata dal concessionario.

Il Concessionario autorizza sin da ora il Concedente proprietario a rimuovere tutte le attrezzature e le suppellettili di proprietà del concessionario dalla malga laddove, alla scadenza della concessione ovvero all'atto della risoluzione del contratto per inottemperanza/inadempimento alle norme contrattuali, sia trascorso il termine di 15 giorni dalla diffida a rimuoverle e ciò non sia avvenuto, rinunciando sin da ora ad ogni azione di rivalsa nei confronti del concedente e assumendo a proprio carico tutte le spese di rimozione e custodia.

Al Concessionario è fatto esplicito divieto di apportare migliorie al territorio e alle strutture concesse, salvo gli obblighi derivanti dalla corretta conduzione dell'alpeggio e previsti dal Disciplinare Tecnico Economico per l'utilizzo dei pascoli montani approvato con deliberazione di Giunta della Comunità Montana Altopiano dei Sette Comuni del 26 aprile 2002, n. 33 e ss.mm.ii.

Qualunque intervento sui beni oggetto di concessione dovrà preventivamente ricevere formale autorizzazione dall'Ente concedente. In caso di apportate migliorie al territorio e alle strutture concesse, il Comune può, a sua scelta, ritenerle senza compenso o indennizzo alcuno ovvero ottenere la rimessa in pristino a spese del Concessionario da recuperare anche sulla cauzione.

Tutte le migliorie apportate dal concessionario agli edifici e manufatti della malga si intendono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune a seguito della fine o eventuale risoluzione anticipata del contratto.

Sono altresì a carico del Concessionario lo smaltimento, presso i centri di raccolta autorizzati, dei rifiuti solidi urbani prodotti nella malga o derivanti dalle lavorazioni in essa attuate. Il mancato rispetto di quanto sopra e l'eventuale danno ambientale comporterà la revoca immediata della concessione con prelievo del deposito cauzionale e l'obbligo da parte del concessionario

dell'indennizzo dei danni causati ovvero del ripristino allo stato originario dei luoghi oggetto della contestazione, fatte salve le comunicazioni di legge alle Autorità competenti. Il Concessionario si impegna a porre particolare attenzione agli impatti che l'attività di malga può avere negli aspetti ambientali coinvolti, nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro e di contenimento dei consumi di acqua ed energetici in particolare anche in relazione allo smaltimento dei materiali di risulta, all'utilizzo di mezzi autorizzati ed in regola con le emissioni. L'Ente si riserva di richiedere al soggetto aggiudicatario eventuali documentazioni inerenti il corretto smaltimento dei rifiuti.

Il concessionario è a conoscenza ed accetta che, a seguito della "Tempesta Vaia" dell'ottobre 2018, della recente problematica del Bostrico e delle operazioni di esbosco della legna da uso civico, per le prossime annate monticatorie in parti del pascolo potrebbero essere presenti residui di lavorazione e/o piste di esbosco che saranno comunque ripristinati a cura della ditta esecutrice dei lavori.

Il Concessionario si impegna ad attuare, in conformità alle attuali e future direttive stabilite dalla Regione Veneto, tutte le azioni attive e passive per evitare o limitare le predazioni degli animali monticati da parte dei lupi o grandi carnivori presenti sull'Altopiano, liberando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile riguardante indennizzi o rivalsa sulle concessioni e relativi canoni in quanto i selvatici sono di proprietà dello Stato.

Il Concessionario si impegna altresì ad aderire al progetto del bio distretto "Bioaltopiano" avviato nel 2019 assumendosi le eventuali spese di adesione.

Sono a carico del Concessionario le eventuali spese annuali relative al consumo di energia elettrica ed idrico, di riscaldamento, nonché il costo dei materiali di consumo e manutenzione relativi all'uso di gruppi elettrogeni, autoclavi, filtri e debatterizzatori, impianti GPL laddove installati, esonerando altresì l'Ente da ogni responsabilità in ordine all'impiego degli impianti e degli allacciamenti elettrici ed idrici.

Nei casi in cui l'Ente, direttamente o indirettamente abbia assunto obblighi in ordine alle provvidenze previste da normative regionali ovvero da Regolamenti UE, il concessionario dovrà subentrare alle obbligazioni assunte e ai benefici di legge conseguenti, senza che ciò comporti alcuna variazione del prezzo offerto in sede di gara e confermato in sede di concessione-contratto, né richiesta alcuna di risarcimento o altra pretesa di alcun genere da entrambe le parti.

Il Comune si riserva di intervenire sulle strutture al servizio della malga o che insistono sul territorio della malga, per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, ove necessario, di ristrutturazione, anche durante il periodo della monticazione, senza che per ciò il Concessionario possa avanzare pretesa alcuna. Egli rinuncia esplicitamente sin dalla sottoscrizione del contratto-concessione, ad ogni azione di richiesta danni, avendo egli tenuto conto della circostanza all'atto della formulazione del prezzo offerto.

## **Art. 11 - Effetti dell'aggiudicazione**

Poiché il verbale di gara non tiene luogo né ha valore di contratto, la proposta di aggiudicazione dovrà essere seguita da formale provvedimento di approvazione degli atti di gara da parte del competente organo dell'Amministrazione Comunale. Il Comune di Gallio, non assumerà, quindi, verso l'aggiudicatario provvisorio alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti l'incanto avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Il Comune si riserva nondimeno di sospendere gli atti conseguenti all'aggiudicazione della gara, qualora l'efficacia del provvedimento con il quale è stata indetta la gara stessa o è stata disposta l'aggiudicazione definitiva sia stata sospesa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, restando in tal caso espressamente esclusa ogni pretesa della ditta aggiudicataria.

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva della malga è immediatamente impegnativo per l'impresa agricola aggiudicataria ed esprime, con carattere vincolante, l'impegno negoziale da parte dell'operatore economico di attenersi ai contenuti del bando di gara con modalità tecniche e corrispettivo economico in esso contenuti.

## **Art. 12 - Garanzia provvisoria e deposito cauzionale definitivo**

L'operatore economico che partecipa alla presente procedura, dovrà produrre una garanzia provvisoria pari ad € **2.000,00** (duemila/00), con le modalità previste nel precedente art. 8.

Tale garanzia è volta a tutelare l'Amministrazione aggiudicatrice in caso di mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e di mancata sottoscrizione del contratto, imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'amministrazione comunale procederà all'escussione della cauzione provvisoria, nel caso in cui:

- l'operatore economico non rispetti gli obblighi relativi alla presenza dei requisiti di ordine generale e speciale;
- l'operatore economico, dopo la proposta di aggiudicazione, si sottragga all'impegno della sottoscrizione del contratto ovvero alla presentazione della successiva garanzia definitiva.

A garanzia del puntuale rispetto del contratto, il concessionario dovrà produrre, prima della stipula del contratto-concessione, un deposito cauzionale definitivo, **nella misura di una annualità del canone di concessione**, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, la cui validità dovrà coprire l'intera durata del contratto.

In caso di attivazione di polizza assicurativa, la stessa deve essere stipulata con una compagnia rientrante nell'elenco della compagnie assicurative accettate dal Comune di Gallio.

La fideiussione bancaria è riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali, restando a carico del conduttore tutti i danni evitabili o comunque ad egli imputabili accertati e riscontrati al suddetto termine.

Il Concessionario autorizza sin da ora il Concedente proprietario ad escutere la cauzione provvisoria in caso di mancata sottoscrizione del contratto-concessione, nonché la cauzione definitiva nei casi stabiliti dal contratto stesso, senza alcuna formalità e senza la preventiva escussione dei fideiussori, ferma restando ogni eventuale altra azione di risarcimento danni da parte del Comune. In tal caso, il Concessionario si impegna a ripristinare la cauzione nei casi e nei tempi stabiliti, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

## **Art. 13 - Garanzie**

Il concessionario è tenuto ad attivare una **polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi**, con l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti.

E' pure a carico dell'affittuario la **polizza per la copertura del rischio locativo** per danni causati agli immobili di proprietà dell'Ente concedente, con vincolo a favore di questo.

Copia originale delle polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per il rischio locativo, i cui massimali non potranno essere inferiori rispettivamente ad Euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00) ed Euro 200.000,00 (Euro duecentomila/00), dovranno essere consegnate al Comune di Gallio in sede di sottoscrizione del contratto, oltre alle copie delle quietanze di pagamento del premio annuale.

## **Art. 14 - Contratto**

La Concessione definitiva della malga dovrà essere preceduta dalla sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario, di apposito contratto-concessione nella forma dell'atto pubblico amministrativo, esclusivamente nelle forme di cui all'art. 45 c. 2 della legge 3 maggio 1982, n. 203, previa costituzione della cauzione definitiva.

Entro 35 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione tramite invito scritto, il concessionario dovrà pertanto sottoscrivere apposito contratto riguardante l'utilizzo degli immobili oggetto di concessione con l'assistenza della organizzazioni sindacali di appartenenza dell'affittuario, ai sensi dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Ove nel termine previsto l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, ovvero non assolva agli adempimenti di cui ai punti su indicati in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, potrà essere revocata dall'amministrazione con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno subito.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto-concessione, nessuna esclusa, saranno a carico del Concessionario.

Saranno altresì a carico del concessionario le spese relative alle operazioni di consegna primaverile e riconsegna autunnale della malga (relativamente al pagamento dell'imposta di bollo), nonché le spese previste per la disinfestazione dei locali della malga a norma di legge.

Solo successivamente alla firma del contratto-concessione, il concessionario ha titolo per essere immesso nell'uso del demanio di uso civico corrispondente, con la consegna superlocale annuale nei modi e nei tempi ed esclusivamente per i periodi e le funzioni stabiliti dal Disciplinare Tecnico Economico in vigore. Le chiavi degli stabili assegnati e al servizio della malga saranno depositate presso l'Ufficio Patrimonio del Comune.

L'Ufficio provvede alla consegna della malga all'inizio di ogni stagione monticatoria con consegna delle chiavi che dovranno essere riconsegnate al medesimo Ufficio al termine della stagione monticatoria stessa.

Nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 30 aprile di ogni anno, la malga rientrerà nel pieno possesso del Comune. Il Comune non risponderà del materiale di proprietà del Concessionario che dovesse rimanere depositato in malga oltre i termini del periodo di disponibilità della stessa.

In caso di accertata inottemperanza/inadempienza, il Comune procederà all'escussione della cauzione definitiva e il concessionario si assumerà l'obbligo di ripristinarla entro i termini indicati dal Concedente, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento e fatti salvi i danni che saranno richiesti in via giurisdizionale.

Il pagamento del canone di concessione (comprensivo anche delle spese dei valori bollati e delle operazioni di disinfestazione locali), viene suddiviso in n. 3 (tre) rate uguali con scadenza il 30 novembre, il 28 febbraio e il 30 aprile di ogni anno, mediante bonifico bancario presso il conto dedicato della Tesoreria Unica del Comune di Gallio.

In caso di ritardato pagamento dei canoni, il Comune applicherà alle somme dovute dal concessionario, il tasso di interesse legale.

Il concessionario è a conoscenza ed accetta espressamente, che il contratto si risolve di diritto (ai sensi dell'art. 1456 del codice civile), nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

- a) perdita dei requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla gara;
- b) mancato versamento del canone nei termini stabiliti;
- c) mancato ripristino della fideiussione qualora escussa dal Comune;

In caso di recesso dal contratto-concessione esercitata dal Concessionario successivamente al 31 ottobre di ciascun anno, quest'ultimo è tenuto al pagamento dell'intera annualità successiva entro 30 giorni dalla data di recesso.

## **Art. 15 - Responsabile del Procedimento e trattamento dei dati personali**

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Francesco Bertacco – Responsabile del Settore Amministrativo - Servizio Patrimonio del Comune di Gallio.

I dati personali richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, G.D.P.R. (*General Data Protection Regulation*).

Informativa completa sul trattamento dei dati personali (art. 13-14 Reg. Ue 679/2016) disponibile sul sito web dell'Ente, Sezione Privacy.

## **Art. 16 - Disposizioni finali**

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente Avviso, si fa riferimento a tutti i documenti di cui alla presente procedura ed allo schema del contratto-concessione ed alle norme vigenti in materia.

L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dall'art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

La partecipazione alla procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso, e in tutti i documenti di gara.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dalla procedura di gara, il concorrente è tenuto ad avvalersi dei modelli allegati al presente Avviso.

Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010.

Copia del presente Avviso e tutta la documentazione necessaria, possono essere richiesti all'Ufficio Patrimonio.

Per informazioni sull'Avviso o eventuali sopralluoghi, rivolgersi a:

- Dott. Francesco Bertacco - Responsabile Ufficio Patrimonio  
Tel. 0424.447913 - mail: [francesco.bertacco@comune.gallio.vi.it](mailto:francesco.bertacco@comune.gallio.vi.it)
- Rag. Milva Pozza - Ufficio Patrimonio  
Tel. 0424.447916 - mail: [milva.pozza@comune.gallio.vi.it](mailto:milva.pozza@comune.gallio.vi.it)
- Massimo Ferraresi - Guardia Boschiva (per eventuali sopralluoghi)  
Cell. 337.1347527 (chiamare al mattino) - mail: [massimo.ferraresi@comune.gallio.vi.it](mailto:massimo.ferraresi@comune.gallio.vi.it)

Il presente avviso, verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune di Gallio ([www.comune.gallio.vi.it](http://www.comune.gallio.vi.it)).



**Il Responsabile del Settore Amministrativo**  
**Ufficio Patrimonio**  
*dott. Francesco Bertacco*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*